



federfarma messina
associazione sindacale dei titolari di
farmacia della provincia di messina

Messina, 30/03/2020

Uff. Presidenza - Prot. n° 63

Egr. Dott. Giacomo CAUDO
Presidente Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Messina

Oggetto: Covid-19 – Trasmissione ricette dematerializzate a pazienti.

La Federfarma Messina, in merito alle prescrizioni di farmaci su ricetta dematerializzata, ritiene necessario richiamare la Sua attenzione circa le recenti accelerazioni impresse, con i provvedimenti emanati in materia di emergenza sanitaria Covid-19, in materia di trasmissione di tale fattispecie di ricette.

L'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, con la nota prot. n. 15959 del 20/03/2020 concernente “Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Dematerializzazione dei promemoria per la prescrizione SSN di medicinali”, ha recepito le indicazioni che il Capo della Protezione Civile ha emanato con l'ordinanza n°.651 del 19 marzo 2020, indicando che **su richiesta dell'assistito** il medico può provvedere con la:

- a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove **P'assistito** indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
- b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove **P'assistito** indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
- c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove **P'assistito** indichi al medesimo medico il numero telefonico.

Ne risulta che, come in precedenza, la normativa **non prevede** l'ipotesi di una trasmissione diretta dei promemoria dai medici, via e-mail, alle farmacie.

A tale riguardo, è certamente superfluo rammentare che altre forme di trasmissione delle predette ricette potrebbe configurare possibili violazioni del principio di libera scelta della farmacia (Ordinamento farmaceutico, art. 15, legge n. 475/68), se non, addirittura, fenomeni di vero e proprio comparaggio (artt. 170 e 171 T.U.LL.SS.) e di inosservanza delle norme deontologiche (Codice deontologico artt. 11 e 15).

Pertanto, superando gli emergenziali motivi organizzativi iniziali o le mal interpretazioni delle disposizioni emanate, per fare chiarezza, si chiede Suo intervento presso iscritti per sollecitarli ad attenersi alla normativa in atto, al fine di evitare comportamenti non omogenei e che potrebbero ledere l'immagine delle rispettive Categorie di operatori sanitari, in prima linea nell'emergenza Covid-19.

Cordialità.



IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni CRIMI)